



**DELIBERA N. 8/2024/Corecom Toscana**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA**

**XXX/TIM SPA (KENA MOBILE)  
(GU14/491286/2022)**

**Il Corecom della Regione Toscana**

NELLA riunione del 16 gennaio 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”, in particolare l’art. 30, e il “*Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2023, n. 105 recante: “*Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Ricostituzione*”;

VISTO il vigente Accordo Quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 427/22/CONS, con decorrenza 1° gennaio 2023;

VISTA la “Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni al Comitato Regionale per le comunicazioni tra L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana” sottoscritta in data 27 luglio 2023 e in particolare l’art. 5, comma 1, lett. e);

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 617 del 9 agosto 2022 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Cinzia Guerrini l’incarico di responsabile del Settore “Assistenza al Difensore Civico e ai Garanti. Assistenza generale al CORECOM. Biblioteca e documentazione”, con decorrenza 1° ottobre 2022;

VISTA l’istanza della società XXX, del 17/01/2022 acquisita con protocollo n. 0014354 del 17/01/2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell’istante.**

La parte istante, titolare di un contratto *business* avente ad oggetto le utenze di cui ai codici cliente n. 09925961xxxx, n. 09926424xxxx e n. 09926454xxxx e la SIM dati n. 338937xxxx con la società Tim Spa (Kena Mobile) di seguito, per brevità, Tim lamenta la mancata lavorazione della disdetta e la conseguente indebita emissione di fatture.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione acquisita al fascicolo, ha dichiarato quanto segue:

“*dopo l’avvenuto passaggio a nuovo Operatore*” richiedeva “*in data 29/05/2020*” la “*cessazione servizi per i seguenti cod CLIENTE: • 09925961xxxx • 09926424xxxx • 09926454xxxx*” precisando nell’allegato a detta comunicazione la richiesta di “*cessazione dei seguenti servizi:*

- *Linea VDSL 50/10 Tutto FIBRA con opzione SUPER FIBRA, codice cliente 09925961xxxx*

- *Nuvola IT Internet Business Liberty 2M – BMMG 256K, codice cliente 09926424xxxx, associato al numero 05861307xxxx*

- *Noleggio Azienda TUTTO COMPRESO, codice cliente 09926424xxxx, associato al numero 05861307xxxx*

- *Profilo Azienda Valore, codice cliente 09926454xxxx, associato al numero 05861307xxxx –*

*Cessazione SIM dati M2M con numero 338937xxxx*”;

“*ad Aprile 2021*” constatava che, nonostante la richiesta di cessazione dei servizi sopra indicati, aveva erroneamente continuato a pagare le fatture ricevute, quindi “*in data 28/04/2021*” inviava a mezzo pec una comunicazione con la quale chiedeva il rimborso delle fatture indebitamente pagate;

“*in data 12/07/2021*” riceveva da TIM sollecito di pagamento relativo alla linea 05861307xxxx (fattura n. 8L0026xxxx/2021 del 10/06/2021) per 193,05€;

con comunicazione inoltrata all'operatore a mezzo pec in data 12/07/2021 ribadiva che per l'utenza n. 0586 1307xxxx già in data 28/04/2021 aveva chiesto il rimborso delle somme corrisposte erroneamente dopo la richiesta di cessazione;

in data 19/07/2021 riceveva comunicazione da TIM con cui era informato che non risultavano rimborsi in lavorazione.

In data 29/07/2021 Tim gli comunicava che *“per la cessazione del contratto Azienda Tuttocompreso è necessario specificare se le linee/la facenti parte del contratto devono essere cessate o ripristinate in fonia tradizionale (...) [e che] in mancanza di tale specifica non [avrebbe potuto] gestire la pratica”*.

Rappresentava di avere effettuato contestazioni all'operatore e richieste di rimborso per gli importi indebitamente corrisposti con *“pec del 28.04.21, 12.07.21 e 23.07.21”*, precisando al riguardo che:

- “a) la linea 0586-93xxxx (0586-1307xxxx) è passata a nuovo Operatore il 28.05.20 e disdetta con la pec allegata del 29.05.20 contenente l'indicazione del relativo Codice Cliente ovvero 09926424xxxx;*
- b) la linea 0586-68xxxx (0586-1307xxxx) non è mai stata utilizzata dall'istante né della stessa ne è mai stata chiesta l'attivazione e comunque anche questa linea è stata disdetta con la pec allegata del 29.05.20 contenente l'indicazione del relativo Codice Cliente ovvero 09926454xxxx;*
- c) la linea 0586-76xxxx, che non è linea Voip ma linea tradizionale VDSL con numero associato, è stata anch'essa disdetta con la summenzionata pec del 29.05.20 con indicazione del relativo Codice Cliente;*
- d) la sim dati M2M 338-937xxxx è compresa anch'essa nella disdetta”*.

In data 29/11/2021 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Tim tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) “il rimborso delle fatture erroneamente pagate dopo l'avvenuto passaggio a nuovo Operatore (...) per un importo complessivo di euro 6.129,03”;*
- ii) “la cessazione/disattivazione di tutte le linee Tim oggetto della presente istanza”*.

## **2. La posizione dell'operatore.**

La società Tim ha fatto pervenire, nei termini stabiliti dal vigente regolamento, una memoria difensiva con documentazione allegata nella quale, con riguardo all'oggetto della controversia, ha dedotto che la presente controversia riguarda le *“Utenze fisse n. 058676xxxx, n. 05861307xxxx, n. 05861307xxxx n. 058693xxxx e n. 058668xxxx, fisse, e n. 338937xxxx, mobile, tutte business e attive”*.

Nel merito, l'operatore ha eccepito che *“le contestazioni avversarie sono del tutto generiche e non circostanziate. Nulla di quanto dichiarato dall'istante è supportato da una documentazione idonea a riscontrare quanto assunto e, pertanto, ogni tipo di richiesta risulta formulata in modo apodittico. Controparte lamenta la mancata lavorazione della richiesta di disdetta relativa alle utenze oggetto del presente*

*procedimento asseritamente inoltrata a Tim, con la conseguente illegittima prosecuzione del ciclo di fatturazione. L'istante a sostegno delle proprie deduzioni ha depositato nel fascicolo documentale del procedimento di definizione le richieste di disdetta del 22 e del 29 maggio 2020 e nel fascicolo del procedimento di conciliazione una fattura emessa dall'operatore "Welcome Italia" in data 31 maggio 2020 per dei servizi attivati dall'utente nel mese di novembre 2019. Entrambi i documenti sopraindicati (così come i reclami in atti), tuttavia, non possono essere presi in considerazione. Ed infatti, nella richiesta di disdetta depositata da controparte sono indicati soltanto i codici dei contratti sottoscritti con l'operatore e non anche i numeri delle linee delle quali asserisce di avere richiesto la cessazione".*

*"Inoltre, nella fattura emessa dall'operatore "Welcome Italia" in data 31 maggio 2020 per dei servizi attivati nel mese di novembre 2019 non sono indicati i numeri delle utenze oggetto di fatturazione e pertanto l'ipotesi di "doppia fatturazione" a seguito di passaggio tra operatori deve essere esclusa. Tale circostanza è confermata anche dal fatto che la predetta fattura è relativa a dei servizi attivati a novembre 2019, di conseguenza non è possibile che la stessa sia relativa alle utenze oggetto del presente procedimento, poiché anche nel caso in cui (e non è così) l'istante avesse richiesto la cessazione delle utenze a maggio 2020 oppure ne avesse effettuato la migrazione, il nuovo operatore avrebbe potuto iniziare il ciclo di fatturazione solo dopo maggio 2020 e non dal mese di novembre 2019".*

*"Sostanzialmente i documenti depositati da controparte non hanno alcun valore probatorio".*

*L'operatore ha poi precisato che "parte istante, usufruiva di numerose utenze sia fisse (nello specifico le n. 058676xxxx, n. 05861307xxxx, n. 05861307xxxx n. 058693xxxx e n. 058668xxxx) che mobili (nello specifico la n. 338937xxxx)".*

*"Dai sistemi interni di Tim risulta che l'istante ha effettivamente inoltrato una richiesta di disdetta a maggio 2020, la quale tuttavia non poteva e non può essere presa in considerazione. Ed infatti, la società proponente usufruisce dell'Offerta "Azienda Tutto Compreso" e per effettuarne la cessazione è necessario specificare quali linee debbano essere cessate e quali, invece, ripristinate in fonia tradizionale al fine eventualmente di consentirne la migrazione."*

*"Controparte per le utenze sopraindicate non ha mai inoltrato alcuna regolare richiesta di disdetta (né richiesta di migrazione), di conseguenza, l'operatore ha legittimamente proseguito il ciclo di fatturazione. Tale circostanza è dimostrata e confermata dal documento depositato da controparte, che dovrebbe dimostrare l'inoltro di una disdetta all'operatore in data 22 maggio 2020 dal quale si evince, appunto, che l'istante non ha indicato le linee che dovevano essere cessate".*

*"La negligenza di controparte è ancor più evidente se si considera che, in base a quanto riferito nella descrizione dei fatti di cui al formulario dell'istanza di definizione, il primo reclamo inoltrato all'operatore dopo la presunta richiesta di disdetta di maggio 2020 è datato aprile 2021".*

*"Sul punto è opportuno precisare che ai sensi dell'art. 14 comma 4 della dell'allegato A alla Delibera 347/19/CONS "Sono esclusi gli indennizzi previsti dal*

*presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte". Se l'istante avesse effettivamente subito un qualsiasi disservizio avrebbe potuto inoltrare opportuno reclamo. Non solo l'istante non ha dimostrato di aver inoltrato alcuna segnalazione in tal senso (se non dopo quasi un anno) all'operatore ma è evidente che lo stesso non ha segnalato il presunto disservizio "entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza". Le contestazioni avversarie oltreché infondate sono quindi tardive".*

*"In ogni caso, nonostante la evidente tardività delle segnalazioni l'operatore ha anche riscontrato le segnalazioni ricevute dopo aprile 2021 con comunicazione del 29 luglio 2021, con la quale ha informato l'istante della impossibilità di evadere la richiesta di disdetta delle utenze oggetto del presente procedimento, stante la mancanza delle informazioni necessarie per il perfezionamento della cessazione (doc.1) Pertanto, le richieste avanzate dall'utente sono infondate e dovranno essere inesorabilmente rigettate".*

*"Parte istante, inoltre, richiede genericamente ed impropriamente un indennizzo per la mancata lavorazione della richiesta di disdetta. Sul punto occorre precisare che la mancata/tardiva lavorazione della disdetta da luogo allo storno/rimborso non certo ad indennizzo. (...). Anche per tale ulteriore motivo la domanda di indennizzo per la presunta mancata lavorazione della richiesta di disdetta dovrà essere respinta".*

L'operatore ha concluso per il rigetto dell'istanza.

### **3. La replica dell'istante.**

La parte istante, ha fatto pervenire, nei termini stabiliti dal vigente regolamento, una replica con la quale ha ribadito la propria posizione, contestando che nella disdetta "sono indicati almeno 05861307xxxx e 05861307xxxx, oltre al numero mobile".

Con riferimento a quanto indicato in memoria dall'operatore "inoltre, nella fattura emessa dall'operatore "Welcome italia" in data 31 maggio 2020 per dei servizi attivati nel mese di novembre 2019 non sono indicati i numeri delle utenze oggetto di fatturazione e pertanto l'ipotesi di "doppia fatturazione" a seguito di passaggio tra operatori deve essere esclusa", ha dedotto che "la migrazione è stata effettuata come riportato nell'istanza di conciliazione. Le linee sono migrate in xxx come già verificato con i tecnici della società e riportato nel formulario".

*"Inoltre, XXX non ha mai ricevuto alcuna comunicazione da parte di TIM relativa alle corrette modalità di disdetta, che vengono comunicate dopo oltre 12 mesi alla cessazione dei pagamenti".*

L'istante ha poi precisato di non avere chiesto alcun indennizzo, ma "la mera volontà del recupero delle somme indebitamente pagate a TIM" ed ha quindi concluso reiterando per le già precisate richieste.

### **4. Motivazione della decisione.**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In via preliminare, le domande *sub i)* e *sub ii)* saranno oggetto di trattazione congiunta in quanto riconducibili alla medesima fattispecie.

Parte istante ha lamentato la ritardata lavorazione del recesso e la conseguente emissione, da parte del gestore telefonico, dell'indebita fatturazione successiva al recesso contrattuale, laddove la società Tim ha dedotto *“che l'istante ha effettivamente inoltrato una richiesta di disdetta a maggio 2020, la quale tuttavia non poteva e non può essere presa in considerazione. Ed infatti, la società proponente usufruisce dell'Offerta “Azienda Tutto Compreso” e per effettuarne la cessazione è necessario specificare quali linee debbano essere cessate e quali, invece, ripristinate in fonia tradizionale al fine eventualmente di consentirne la migrazione”*.

*In primis* va richiamato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1335 Codice civile, la disdetta contrattuale si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Inoltre, ai fini di un idoneo inquadramento normativo della fattispecie in esame, occorre premettere che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.l. n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007, *“i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”*. Ne consegue che, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente, l'operatore deve attivarsi per rendere effettivo il recesso nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle condizioni contrattuali e dalla predetta normativa. Diversamente, in caso di mancata o ritardata lavorazione del recesso, l'utente ha diritto allo storno – ovvero al rimborso – delle fatture emesse nel periodo in cui il rapporto contrattuale avrebbe dovuto essere già sciolto, essendo tale fatturazione priva di causa.

La facoltà di recesso è stata regolamentata, da ultimo, con Delibera Agcom n. 487/18/CONS, il cui all. A, Capoverso III, n. 9 e n. 10, stabilisce testualmente che *«[t]ale facoltà, essendo senza vincoli temporali, può essere esercitata in ogni momento, fatto salvo l'obbligo di preavviso di cui al punto successivo. 10. L'utenza deve poter recedere dal contratto o richiedere il trasferimento presso altro operatore di telecomunicazioni con un preavviso che non può essere superiore a 30 giorni. L'utenza deve poter conoscere anche il lasso temporale necessario per il compimento, da parte dell'operatore, di tutti gli adempimenti obbligatori per la compiuta lavorazione della richiesta di disattivazione o trasferimento così da poterne valutare l'opportunità. La durata massima di tale lasso temporale è di 30 giorni, coincidenti con il termine previsto per il preavviso»*.

Nel caso di specie deve rilevarsi che trattasi dell'esercizio del diritto di recesso, (*“cessazione servizi”*) cui il gestore deve dare seguito nel tempo massimo dei successivi 30 giorni, come previsto dalla normativa sopracitata. Infatti, come emerge dalla

documentazione probatoria agli atti, la manifestazione della volontà di recedere dall'intero contratto è stata efficacemente trasmessa dall'istante all'operatore convenuto in data 29 maggio 2020, a mezzo PEC.

Sul punto deve evidenziarsi che, qualora l'utente abbia comunicato all'operatore la propria volontà di recedere dal contratto, si configura come illegittimo il comportamento dell'operatore che rimanga del tutto silente e continui ad emettere fatture, contestando solo *ex post* la validità della comunicazione di recesso, ai fini della gestione dello stesso.

Al riguardo deve evidenziarsi che l'operatore, a fronte dell'esercizio di recesso di parte istante, non ha gestito tale richiesta nei tempi previsti dalla normativa mentre avrebbe dovuto diligentemente attivarsi per interrompere la fornitura dei servizi e la conseguente fatturazione nei 30 giorni successivi alla data 29 maggio 2020.

D'altro canto, non è meritevole di accoglimento l'eccezione formulata da Tim con la quale, riprendendo la comunicazione datata 29 luglio 2021, aveva informato la parte istante che *“per la cessazione del contratto Azienda Tuttocompreso è necessario specificare se le linee/facenti parte del contratto devono essere cessate o ripristinate in fonia tradizionale (...) [e che] in mancanza di tale specifica non [avrebbe potuto] gestire la pratica”*.

Detta comunicazione oltre che ad essere tardiva, in quanto effettuata oltre un anno dalla manifestata volontà dell'istante di esercitare il diritto di recesso (*“cessazione servizi”*), risulta priva di valore poiché l'utente nell'allegato alla richiesta di *“cessazione servizi per i seguenti cod CLIENTE [c.fra contratti]: 09925961xxxx- 09926424xxxx- 09926454xxxx”* ha individuato quale fosse l'oggetto della sua volontà, ovvero, la cessazione di:

*“- Linea VDSL 50/10 Tutto FIBRA con opzione SUPER FIBRA, codice cliente 09925961xxxx*  
*- Nuvola IT Internet Business Liberty 2M – BMMG 256K, codice cliente 09926424xxxx, associato al numero 05861307xxxx*  
*- Noleggio Azienda TUTTO COMPRESO, codice cliente 09926424xxxx, associato al numero 05861307xxxx*  
*- Profilo Azienda Valore, codice cliente 09926454xxxx, associato al numero 05861307xxxx*  
*– Cessazione SIM dati M2M con numero 338937xxxx”*, fornendo dunque tutti gli elementi richiesti da Tim nella citata comunicazione del 29 luglio 2021.

La società convenuta, invece, non solo non ha dimostrato di essersi celermente attivata per ottemperare alle richieste dell'istante, continuando a fatturare oltre il suddetto limite, ma non ha neanche provato che il medesimo abbia fruito dei servizi suddetti nel periodo contestato.

Sempre in via generale occorre richiamare che è ormai pacifico che, nel caso di contestazione delle fatture, l'operatore debba fornire la prova della debenza degli importi fatturati, altrimenti l'utente ha diritto allo storno delle fatture e/o al loro rimborso (*ex multis*, Delibera Agcom n. 82/17/CIR), tenuto conto che la fattura non costituisce negozio di accertamento, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento

dell'operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. (*ex multis*, Cass. Civ., sez. III, 17 febbraio 2006, n. 947).

Tanto premesso, sussiste in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10313).

Conformemente a tale orientamento giurisprudenziale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha più volte ribadito, che *“la bolletta telefonica, in caso di contestazione, perde qualsiasi efficacia probatoria e la società telefonica è tenuta a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra i dati forniti da esso e quello trascritto nella bolletta”* (delibere Agcom n. 2/13/CIR, n.10/05/CIR, n. 85/09/CIR, n. 23/10/CIR, n. 33/10/CIR).

Ne consegue che la società Tim è tenuta alla regolarizzazione della posizione amministrativa - contabile mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento oltre agli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia, con le modalità indicate nel formulario), al netto delle eventuali note di credito già rimborsate dal gestore e delle eventuali spese dovute per gli apparati e per i prodotti, della fatturazione riferita a Linea VDSL 50/10 Tutto FIBRA con opzione SUPER FIBRA, codice cliente 09925961xxxx, Nuvola IT Internet Business Liberty 2M – BMMG 256K, codice cliente 09926424xxxx, associato al numero 05861307xxxx, Noleggio Azienda TUTTO COMPRESO, codice cliente 09926424xxxx, associato al numero 05861307xxxx, Profilo Azienda Valore, codice cliente 09926454xxxx, associato al numero 05861307xxxx, SIM dati M2M n. 338937xxxx per i periodi successivi al 29 giugno 2020, data in cui detti servizi sono da intendersi cessati, fino alla fine del ciclo di fatturazione. Dovrà inoltre essere ritirata a cura e spese del gestore la connessa pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

TUTTO ciò premesso;

UDITA la relazione del Dirigente, svolta su proposta del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. Il Corecom Toscana accoglie parzialmente l'istanza presentata da XXX nei confronti di Tim Spa (Kena Mobile) per le motivazioni di cui in premessa.
2. La società Tim Spa (Kena Mobile) è tenuta alla regolarizzazione della posizione amministrativa - contabile dell'istante mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento oltre agli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia, con le modalità indicate nel formulario), al netto delle eventuali note di credito già rimborsate dal gestore e delle eventuali spese dovute per gli apparati e per i prodotti, della fatturazione riferita a: Linea VDSL 50/10 Tutto FIBRA con opzione SUPER FIBRA, codice cliente 09925961xxxx, Nuvola IT Internet Business Liberty 2M – BMMG 256K, codice cliente 09926424xxxx, associato al numero 05861307xxxx, Noleggio Azienda

TUTTO COMPRESO, codice cliente 09926424xxxx, associato al numero 05861307xxxx, Profilo Azienda Valore, codice cliente 09926454xxxx, associato al numero 05861307xxxx, SIM dati M2M n. 338937xxxx per i periodi successivi al 29 giugno 2020, data in cui detti servizi sono da intendersi cessati, fino alla fine del ciclo di fatturazione. Dovrà inoltre essere ritirata a cura e spese del gestore la connessa pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

Il presente provvedimento costituisce un ordine dell’Autorità ai sensi dell’art 30, comma 12, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021.

È fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Firenze, 16 gennaio 2024

Il Presidente  
*Marco Meacci*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)